

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

***(Art. 33 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1)***

## **Capo I Disposizioni generali**

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle Autonomie locali (di seguito denominato Consiglio), in attuazione dell'art. 33, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (di seguito denominata legge regionale 1/2006).

### **Art. 2 (Elementi costitutivi dell'organo)**

1. Il Consiglio è organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.
2. Il Consiglio è costituito da una rappresentanza istituzionale di enti locali composta dalle quattro Province e dai quattro Comuni capoluogo, quale membri di diritto, nonché da quindici Comuni, quali membri elettivi, di cui una parte montani, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio.

### **Art. 3 (Approvazione e revisione del regolamento interno)**

1. Il Consiglio approva il presente regolamento a maggioranza assoluta dei componenti, secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 1 della legge regionale 1/2006 e successivamente procede all'elezione dell'Ufficio di presidenza di cui all'art. 4.
2. Le modifiche ed integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e sono pubblicate ai sensi dell'art. 15.

## **Capo II Organismi di funzionamento**

### **Art. 4 (Composizione dell'Ufficio di presidenza)**

1. L'Ufficio di presidenza è costituito da sette (7) componenti, un Presidente, un Vicepresidente e altri cinque (5) membri scelti in modo da garantire la rappresentanza, all'interno dell'Ufficio stesso, di tutte le componenti istituzionali del Consiglio, di cui all'art. 31, commi 2 e 3 della legge regionale 1/2006.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono essere espressi entrambi dai Comuni o dalle Province.

### **Art. 5 (Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza)**

1. L'Ufficio di presidenza può svolgere funzioni consultive nei confronti della Regione sui temi d'interesse generale per gli enti locali e può esprimere pareri, ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6 della legge regionale 1/2006.

2. In caso d'urgenza, ai sensi dell'art. 36, comma 5, della legge regionale 1/2006, i pareri vengono espressi dall'Ufficio di presidenza, a maggioranza assoluta dei componenti, su iniziativa del Presidente del Consiglio, e vengono comunicati al Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'Ufficio di presidenza è convocato dal Presidente in via informatica e con preavviso di almeno 24 ore. Della seduta viene redatto il processo verbale di cui all'art. 13.

4. L'Ufficio di presidenza si fa promotore nei confronti del Consiglio delle proposte di ricorso alla Corte Costituzionale e si occupa dei conseguenti adempimenti.

5. L'Ufficio di presidenza dura in carica 30 mesi. Decorso tale termine i componenti rimangono in carica fino all'elezione dei successori, per la quale il Consiglio è convocato entro i quindici giorni successivi alla scadenza.

#### **Art. 6**

##### *(Attività dell'Ufficio di presidenza)*

1. L'Ufficio di presidenza, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. In particolare l'Ufficio di presidenza:

a) collabora con il Presidente nella definizione del contenuto dell'ordine del giorno del Consiglio;

b) esamina le questioni ad esso sottoposte dal Presidente, comprese quelle attinenti all'interpretazione del regolamento;

c) cura in generale tutti gli adempimenti preparatori all'attività del Consiglio nominando eventualmente un relatore incaricato di riferire al Consiglio;

d) formula al Consiglio proposte in ordine all'utilizzo dei fondi previsti dall'art. 32, comma 4, della legge regionale 1/2006.

3. L'Ufficio di presidenza si riunisce, di norma, una volta alla settimana, su iniziativa del Presidente.

4. Alle riunioni dell'Ufficio di presidenza possono essere invitati a partecipare anche soggetti esterni in relazione alle materie trattate.

#### **Art. 7**

##### *(Presidente del Consiglio)*

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, eletto dallo stesso Consiglio tra i suoi componenti, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge regionale 1/2006.

2. La votazione avviene a scrutinio segreto e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. Qualora la votazione risulti infruttuosa per il mancato raggiungimento del suddetto quorum, si fa luogo ad una seconda votazione tra i due candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.

3. Il Presidente rappresenta il Consiglio, dirige e coordina le sedute ed i lavori dello stesso e provvede al disbrigo dell'amministrazione ordinaria. Il Presidente può invitare ad intervenire alle riunioni del Consiglio o dei gruppi di lavoro anche soggetti esterni.

4. Il Presidente nella sua attività è coadiuvato dagli altri membri dell'Ufficio di presidenza.

5. Il Presidente esercita tutti gli altri poteri previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 8**

##### *(Vicepresidente del Consiglio)*

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Collabora con il Presidente nell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultimo.

2. In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, il Consiglio è presieduto dal componente più anziano dell'Ufficio di presidenza.

3. L'elezione del Vicepresidente e degli altri membri dell'Ufficio di presidenza avviene con le stesse modalità previste per il Presidente.

#### **Art. 9**

##### *(Commissioni e gruppi di lavoro)*

1. Sono istituite tre Commissioni, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge regionale 1/2006, per lo studio e l'approfondimento di singoli e specifici argomenti che riguardano il sistema delle autonomie locali, con le competenze nelle materie di seguito specificate:

I Commissione: assetti istituzionali e ordinamentali delle autonomie, affari istituzionali del Consiglio,

II Commissione : personale, bilancio e finanze,

III Commissione: istruzione, cultura, urbanistica e pianificazione territoriale, ambiente, trasporti, protezione civile, attività economiche e produttive, lavoro, welfare e turismo.

2. Ogni componente del Consiglio deve far parte almeno di una commissione. Ciascuna Commissione nomina, al proprio interno, un coordinatore.

3. I membri delle commissioni possono delegare per iscritto un componente della propria giunta o del proprio consiglio. Alle sedute delle commissioni possono partecipare anche i funzionari competenti dei rispettivi enti locali.

4. Di ogni seduta delle Commissioni viene redatto un sintetico verbale a cura della segreteria tecnica di cui all'art. 31, comma 4, della legge regionale 1/2006.

5. Il Consiglio può istituire anche gruppi di lavoro. Alle commissioni e ai gruppi di lavoro possono partecipare soggetti esterni, invitati dal coordinatore o dal Presidente del Consiglio.

### **Capo III**

#### **Funzionamento del Consiglio**

#### **Art. 10**

##### *(Convocazione )*

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con l'invio a tutti i consiglieri, a mezzo di avviso scritto di natura informatica, dell'ordine del giorno, unitamente alla relativa documentazione.

2. Salvo i casi d'urgenza, che devono essere motivati, l'invio della convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta dall'Ufficio di presidenza, qualora lo ritenga opportuno o da un terzo dei componenti del Consiglio con atto scritto indicante le motivazioni.

4. La convocazione, con la relativa documentazione, è trasmessa anche all'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani del Friuli Venezia Giulia e all'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani del Friuli Venezia Giulia.

#### **Art. 11**

##### *(Sedute e deliberazioni )*

1. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, di cui almeno uno appartenente all'Ufficio di presidenza.

2. I componenti del Consiglio possono delegare, per iscritto, un componente della giunta o del consiglio, del rispettivo Ente locale. Tale delega non è necessaria per vicesindaci e vicepresidenti in quanto sostituiti ex lege.

3. Le intese e i pareri sono espressi a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell'art. 36, comma 6, della legge regionale 1/2006 e vengono formalizzati mediante

estratti dei processi verbali sottoscritti dal presidente del Consiglio e dal funzionario verbalizzante.

4. Nel caso in cui una delle componenti istituzionali del Consiglio, integralmente presente alla seduta, abbia espresso voto contrario su un'intesa od un parere, approvato dal Consiglio stesso, le relative motivazioni vengono comunicate contestualmente alla trasmissione della deliberazione.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

#### **Art. 12**

##### *(Comunicazione degli atti)*

1. Il Presidente tiene i contatti con la presidenza del Consiglio regionale e delle relative commissioni e trasmette loro le intese, i pareri, le osservazioni e gli altri atti del Consiglio.

2. Gli atti succitati vengono altresì inoltrati all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, all'Assessore competente per materia, nonché al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.

3. Tutte le trasmissioni degli atti avvengono con modalità informatiche.

#### **Art. 13**

##### *(Processo verbale)*

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale a cura della segreteria tecnica di cui all'art. 31, comma 4, della legge regionale 1/2006.

2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario verbalizzante ed è approvato, di norma, nella seduta successiva.

3. I verbali delle sedute del Consiglio e le relative deliberazioni sono resi pubblici mediante il sito web della Regione.

### **Capo IV**

#### **Disposizioni finali**

#### **Art. 14**

##### *(Trattamento economico)*

1. Ai componenti del Consiglio non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio a carico del Comune o Provincia di appartenenza, nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente legislazione per gli amministratori degli enti locali.

#### **Art. 15**

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.